



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 9 del 26/02/2021

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: chiusura degli impianti sportivi comunali.

IL SINDACO

VISTO:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*”;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 30;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto “*Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Sapazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio*”;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto “*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2020, n. 1645, ed in particolare l'Allegato B denominato “*Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV2 “TERRITORI SICURI*”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 26 febbraio 2021, avente ad oggetto “*Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia*” che dispone di adottare, a decorrere dal 27 febbraio 2021 e per la durata di nove giorni fino a domenica 7 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ed autorizza gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni della Provincia di Pistoia per sottoporsi allo screening ai sensi della DGRT 1645/2020 ed alle vaccinazioni anti-COVID;

RITENUTO NECESSARIO, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali, adottare

provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività effettuate nel territorio comunale, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune stesso;

CONSIDERATO che sul territorio sono presenti Impianti Sportivi quali: Palazzetto dello Sport, Campi sportivi e Ciclodromo Comunale;

DATO ATTO che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa nazionale vigente;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5 del TUEL;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate e confermate:

- di disporre la chiusura degli Impianti Sportivi e, nello specifico, del Palazzetto dello sport, dei campi sportivi e del Ciclodromo per le attività sportive, salvo che per allenamenti e/o gare di discipline partecipanti al campionato di serie A;

- di disporre che il presente provvedimento abbia decorrenza dalle ore 24:00 del 27 febbraio 2021 ed abbia validità fino al 7 marzo 2021 compreso.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Ponte Buggianese;

che i Gestori degli impianti sportivi diano adeguata comunicazione ai fruitori degli impianti stessi;

che le disposizioni del presente atto avranno validità fino al 7 marzo 2021 compreso;

di incaricare il Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia;
Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese;
Comando Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese;
Gestori Impianti Sportivi

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con

la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Nicola Tesi)

Ponte Buggianese, 26 febbraio 2021